TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)

Art. 229

Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali

Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Parte	VII — Riscossione
Titolo	III — Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali
Capo	I — Estinzione legale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-a/art-229-estinzione-legale-di-crediti-relativi-a-sanzioni-pecuniarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it